

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ASSOCIAZIONE "DIONEDE" APS"

STATUTO

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "....." APS, da ora in avanti denominata "associazione". ASSOCIAZIONE "DIONEDE"
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Benevento, in via C. N. 22040/10 - Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria se ha luogo all'interno del medesimo Comune.
3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. Nello specifico, l'Associazione considera basilare lo sviluppo della cultura della positività della disabilità e della solidarietà e che ogni persona, a prescindere dalla situazione di disabilità, dallo stato di salute e dall'età, ha diritto inalienabile ad una vita libera e il più possibile indipendente:
 - a) svolge dette attività senza fini di lucro, con assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
 - b) svolge servizi di assistenza e ludico-ricreative per anziani e persone sole;
 - c) realizza percorsi formativi di tipo professionale attinenti al raggiungimento dello scopo sociale.
4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
6. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 -Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri; ogni socio ha diritto ad un voto.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro – nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore - che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo, in caso di non accoglimento della domanda di ammissione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati.

8. Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dalla stessa mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
4. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.
5. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
6. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
7. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.
8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
10. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

11. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 -Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - Il Consiglio direttivo;
 - il Presidente;
 - Revisore legale (solo se nominato);
 - Organo Consultivo di Vigilanza
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7 -Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
2. Agli associati che siano Enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato anche mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
4. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
6. L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.
7. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale.
8. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.
 - approva il bilancio di esercizio;
 - approva il Regolamento interno;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
10. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto, in proprio o per delega.
 11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.
 12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 13. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
 14. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

ART. 8 -Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - eleggere a maggioranza il Presidente e eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - delibera sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7 (incluso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di TRE anni e sono rieleggibili.
5. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento deve

garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
9. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

a) Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

b) il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

c) il **Tesoriere** responsabile della gestione finanziaria della associazione, e della predisposizione del bilancio.

La funzione di segretario e tesoriere può essere accorpata nel caso di numero di associati inferiore a 30.

10. La qualifica di membro del Consiglio Direttivo si perde per decesso, decadenza, dimissioni o revoca. La decadenza avviene qualora un consigliere perda la qualifica di socio ai sensi del precedente art. 5. Le dimissioni sono presentate al Presidente, che ha l'obbligo di comunicarle al Consiglio alla prima riunione utile. La revoca è disposta dall'assemblea, che delibera su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei suoi componenti.
11. Nel caso di decadenza o dimissioni o di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede a reintegrare il numero, cooptando al suo interno un nuovo consigliere scelto tra gli associati. La cooptazione deve essere soggetta a ratifica alla prima assemblea utile, che potrà ratificare la nomina o eleggere un diverso componente. Nel caso di revoca, è la stessa assemblea ad eleggere un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla fine del mandato naturale dell'organo.
12. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza o contemporanea di più della metà dei propri componenti. In tal caso il Presidente ne informa il Presidente del collegio dei revisori, e convoca tempestivamente una assemblea dei soci per la elezione di un nuovo consiglio direttivo.

ART. 9 -Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Presidente può delegare al Vice Presidente talune determinate facoltà rientranti nelle sue prerogative, e nominare procuratori speciali per singoli atti.
7. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 10 -Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 – Organo Consultivo di Vigilanza

1. L'Organo Consultivo di Vigilanza, collegiale o monocratico, è nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'organo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. L'organo di Consultivo Vigilanza, qualora non monocratico, è composto da cinque membri di cui 3 nominati dall'Assemblea dell'Associazione e 2 dall'Ente comunale. Nomina in seno il suo Presidente. I componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Vigilanza custodito e tenuto a cura del medesimo.
4. L'organo resta in carica per tre anni; potrà essere consultato sia dall'Assemblea che dal Consiglio direttivo sulle materie di rispettiva competenza; le riunioni saranno valide se presenti almeno tre membri, e i pareri per essere legittimamente adottati dovranno essere approvati dalla maggioranza dei presenti.
5. L'organo potrà emanare pareri anche di propria iniziativa; se invece sollecitato, dovrà adottare relativo parere entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intenderà come positivamente adottato. Si applica in via analogica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

ART. 12 -Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 -Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.
4. La bozza di bilancio consuntivo deve essere depositata presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultata da ogni socio.
5. I bilanci sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione

ART. 16 Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Assemblea dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega

ART. 17 Libri

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 30 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 18 Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie nei limiti di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.
2. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. Relativamente ai soci che prestano attività lavorativa per l'Associazione, il loro numero non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 Regolamento interno

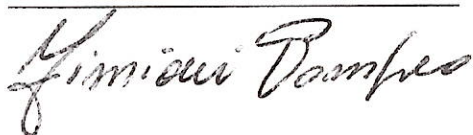
L'assemblea approva un regolamento interno, la cui predisposizione avviene a cura del consiglio direttivo, che dovrà prevedere almeno: a) l'importo della quota associativa; b) rispetto della parità di genere nella elezione degli organi sociali; c) modalità di assunzione dei provvedimenti di urgenza da parte del Presidente e loro ratifica; d) modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO.SS. di settore ; e) eventuali disposizioni specifiche richieste dai Comuni convenzionati con l'Associazione per la gestione dei Centri anziani; f) ogni altra materia che i soci vogliano disciplinare nella propria autonomia;

ART. 22 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Il Segretario



Il Presidente

